COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.3.2004
COM(2004) 91 definitivo

2004/0023 (COD)

C5-0132-04

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2004) 148}

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Internet si è ormai trasformato in un universo domestico. Concepito inizialmente come mezzo di comunicazione ad uso della comunità scientifica, si è sviluppato in strumento utilizzato oggi nelle case, nelle scuole, nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni. Internet è stato la forza trainante che ha caratterizzato la fine del XX e dell'inizio del XXI secolo ma, per molti aspetti, il suo potenziale rimane in gran parte inesplorato.

I contenuti e i comportamenti illegali e nocivi su Internet costituiscono una fonte di preoccupazione permanente per i legislatori, l'industria e gli utenti finali, in particolare i genitori e gli educatori. L'Unione europea è stata la prima, nel 1996, ad avviare un'azione per contrastare i contenuti illegali e nocivi[1].

Il piano d'azione per l'uso sicuro di Internet 1999-2004[2] è un elemento essenziale dell'azione della Commissione in questo campo. Grazie a questa iniziativa è stato possibile istituire una rete europea di *hotline,* stimolare l'autoregolamentazione e i codici di condotta, sostenere lo sviluppo di sistemi di filtraggio e di classificazione dei contenuti e infine promuovere azioni di sensibilizzazione.

Stando ai risultati della valutazione, appena conclusasi, in merito al periodo 1999-2002[3], nei primi quattro anni di funzionamento il piano d'azione ha recato sostanziali benefici ma la complessità delle problematiche e la molteplicità degli attori coinvolti fanno sì che sia necessario intensificare gli sforzi in questo campo.

Si profilano oggi nuove sfide, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Dal punto di vista qualitativo, nel concetto di nuove tecnologie rientrano l'aumento costante della potenza di calcolo e della capacità di stoccaggio dei computer; le comunicazioni in banda larga, grazie alle quali è possibile distribuire sulle reti contenuti che, come il video, richiedono grande larghezza di banda; e la maggiore capacità delle reti mobili dell'ultima generazione. La nuova generazione di cellulari sarà in grado di distribuire contenuti "per adulti" e sono allo studio le modalità per limitare l'accesso a tali contenuti in modo che i genitori possano disporre di telefoni con dispositivi di bloccaggio che impediscano ai loro figli di imbattersi inavvertitamente in siti web dal contenuto esplicito e in *chat room* inadatte.

Dal punto di vista quantitativo, le evoluzioni tecnologiche appena menzionate consentono di accrescere il volume e il tipo di contenuti distribuiti.

Il tasso di utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie è in aumento. L'accesso di tipo residenziale rappresenta una quota di mercato sempre più importante e i bambini

---

1 Comunicazione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet (COM(96) 487) e Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione (COM(96) 483).

2 Cfr. nota 22.

3 COM(2003) 653.

che non hanno Internet a casa possono contare su un collegamento a scuola. Il tasso di penetrazione è di oltre il 42% per l'utenza residenziale e superiore al 90% per le imprese e le scuole. Secondo un recente studio di Nielsen/NetRatings, dal mese di aprile 2002 al mese di aprile 2003 il numero di internauti europei che utilizza connessioni rapide (DSL, LAN e modem via cavo) è aumentato del 136%. Taluni paesi hanno registrato un tasso di crescita ancora maggiore, in particolare il Regno Unito (incremento del 235%).

Gli utenti collegati in banda larga trascorrono molto più tempo sulla rete, la utilizzano più spesso e visitano un numero maggiore di siti rispetto agli utenti con connessione telefonica ordinaria, più lenta. In Germania, ad esempio, gli utenti della banda stretta trascorrono in media sette ore e mezzo al mese su Internet mentre gli utenti della banda larga vi trascorrono 21 ore, vale a dire quasi un giorno al mese.

Una recente indagine condotta nell'ambito dei progetti di sensibilizzazione finanziati dall'attuale piano d'azione rivela che in Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia e Svezia il 97% dei giovani di età compresa tra 9 e 16 anni ha già usato il computer.

Ben quattro bambini su dieci che hanno "chattato" su Internet affermano che le persone così conosciute hanno chiesto di incontrarli di persona. Il 14% dei bambini ha incontrato una persona conosciuta su Internet mentre solo il 4% dei genitori pensa che ciò sia accaduto. Il 44% dei bambini che usano Internet ha visitato un sito pornografico, per caso o volontariamente. Un quarto ha ricevuto materiale pornografico tramite Internet. Il 30% ha consultato siti web contenenti materiale violento mentre solo il 15% dei genitori ritiene che lo abbiano fatto.

Questo aumento della connettività da parte dei bambini avrà su di loro effetti benefici ma comporta anche rischi di "danni collaterali".

La proliferazione di e-mail non richieste, il cosiddetto spam, ha raggiunto un livello tale da rappresentare un grave ostacolo allo sviluppo del commercio elettronico e della società dell'informazione. Gran parte dello spam è costituito di messaggi pubblicitari per siti pornografici, alcuni dei quali chiaramente illegali per ogni tipo di utente. Si ritiene che entro breve oltre il 50% del traffico mondiale di posta elettronica sarà costituito da spam.

2. PROMUOVERE UN USO PIÙ SICURO DI INTERNET E DELLE NUOVE TECNOLOGIE ONLINE

2.1. Il contesto legislativo

I contenuti illegali e i contenuti indesiderati o nocivi richiedono strategie di intervento diverse, anche se, come di frequente nel caso dello spam, i contenuti indesiderati o nocivi possono essere anche illegali.

Queste due categorie di contenuti vanno affrontate in modo diverso.

La definizione di contenuto e comportamento illegale è data dal diritto nazionale e sebbene le caratteristiche comuni siano numerose, vi sono anche significative differenze specifiche tra le leggi dei vari Stati membri (e dei paesi terzi in cui i contenuti possono essere prodotti o ospitati).

Il metodo principale per contrastare i contenuti e i comportamenti illegali consiste nell'intervento delle autorità di polizia per arrestare gli autori del reato e condurli innanzi l'autorità giudiziaria che li processa e li condanna se ritenuti colpevoli. Possono inoltre esistere organismi di regolamentazione incaricati di applicare alcune norme (in materia di protezione dei consumatori, ad esempio) oppure essere applicate soluzioni di tipo civilistico (come nel caso di violazione del diritto d'autore).

Nei nuovi media come Internet questo processo è reso complesso dal fatto che gli elementi costitutivi del reato possono essere distribuiti in paesi diversi e che potrebbe essere difficile esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli imputati principali. È pertanto necessaria una cooperazione internazionale.

Per contenuti indesiderati si intendono quei contenuti che l'utente non chiede di ricevere. I contenuti nocivi sono invece quei contenuti che gli adulti (genitori o insegnanti) ritengono possano nuocere ai minori di cui hanno la responsabilità. Possono vigere disposizioni giuridiche che limitano la distribuzione di contenuti nocivi ai soli adulti (come nel caso della pornografia legale, ad esempio).

Per contrastare i contenuti indesiderati e nocivi si hanno a disposizione diversi strumenti da utilizzare congiuntamente in modo da accrescerne l'efficacia: applicazione delle disposizioni di legge, autoregolamentazione, mezzi tecnici come il filtraggio e azioni di sensibilizzazione.

Per quanto riguarda i contenuti illegali e la regolamentazione della distribuzione dei contenuti nocivi, la responsabilità primaria dei fornitori di contenuti continua ad essere una materia disciplinata principalmente dal diritto nazionale. Inoltre, gli Stati membri hanno sensibilità diverse in materia di esibizione pubblica di nudità e attività sessuali e di esposizione dei minori alla nudità e alla violenza.

Esistono tuttavia strumenti legislativi da cui discendono norme che gli Stati membri sono tenuti a mettere in applicazione.

La direttiva sul commercio elettronico[4] disciplina gli aspetti principali legati alla responsabilità dei prestatori intermediari in caso di semplice trasporto (*mere conduit*), memorizzazione temporanea (*caching*) e accoglienza (*hosting*) dei contenuti.

L'Unione europea è stata la prima ad agire sul fronte giuridico contro le comunicazioni commerciali indesiderate - o spam - adottando la direttiva sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche[5], che condurrà, in tutta Europa, ad un divieto dello spam diretto ai privati. La Commissione ha pubblicato una comunicazione[6] al riguardo nella quale individua le azioni da avviare ad integrazione della normative UE per garantire la massima efficacia possibile del divieto di spam.

---

4 Cfr. nota 20.

5 Cfr. nota 19.

6 COM(2004) 28.

La raccomandazione sulla tutela dei minori e della dignità umana[7] contiene raccomandazioni destinate agli Stati membri, all'industria, alle parti interessate e alla Commissione e presenta una serie di indicazioni orientative sulla tutela dei minori. L'applicazione delle disposizioni della raccomandazione è stata oggetto di una prima valutazione nel 2000-2001. La relazione, pubblicata nel 2001[8], indica che, già in quel momento, l'applicazione della raccomandazione era tutto sommato soddisfacente. La Commissione ha adottato una seconda relazione[9] sull'applicazione della raccomandazione basata su un questionario trasmesso agli Stati membri e ai paesi in via di adesione.

La decisione quadro sulla pornografia infantile[10] fissa un insieme di requisiti minimi di cui gli Stati membri devono tener conto nel definire e sanzionare i reati in questo campo.

2.2. Sviluppi futuri

Affidandosi alle tendenze attuali è possibile prevedere il panorama dei nuovi media e i problemi che potrebbero derivarne all'orizzonte 2005 e oltre:

- le nuove tecnologie e le nuove modalità di utilizzo delle tecnologie esistenti evolveranno e forniranno nuove opportunità alla stragrande maggioranza delle imprese e dei cittadini rispettosi della legge;

- i nuovi media assumeranno un ruolo importante nella vita dei minori;

- la criminalità utilizzerà tuttavia i nuovi media per le proprie attività e immaginerà nuove forme di frode nei confronti delle imprese e dei consumatori;

- pur continuando a possedere strutture di produzione e di distribuzione professionali organizzate simili a quelle dei media tradizionali, Internet continuerà a essere caratterizzato da forme di produzione disaggregate che potranno avvalersi delle tecniche di riservatezza e di produzione di *video-on-demand*;

- nel contempo, l'evoluzione tecnologica consentirà di elaborare nuovi strumenti di individuazione e di prevenzione delle azioni criminose e di identificarne gli autori;

- lo sfruttamento sessuale dei minori continuerà sotto forma di pornografia infantile e ricorrendo alle nuove tecnologie per entrare in contatto con vittime potenziali di abusi sessuali.

2.3. Consultazione pubblica

Diverse consultazioni pubbliche tenutesi tra novembre 2002 e settembre 2003 hanno permesso di definire l'entità del problema e di stabilire la necessità di istituire un nuovo programma[11].

---

7 Cfr. nota 21.

8 COM(2001) 106 def.

9 COM(2003) 776.

10 Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44).

Tali consultazioni hanno confermato l'importanza dell'iniziativa e la necessità di continuare a garantirne il sostegno a livello comunitario. Si è osservato un consenso in merito al fatto che l'uso sicuro di Internet continua ad destare preoccupazioni e che il problema è reso ancor più acuto dall'emergere di nuove tecnologie e di nuove applicazioni di tali tecnologie. Sono necessarie azioni di diverso tipo a livello locale, regionale, europeo ed internazionale. Le azioni di sensibilizzazione devono in particolare essere dirette agli utenti finali - genitori e minori - e comportare effetti moltiplicatori. L'azione condotta a livello di Unione europea può garantire sempre un valore aggiunto europeo. Le parti interessate hanno sottolineato la necessità di una cooperazione internazionale in questo campo. Tutti hanno concordato sulla necessità di ampliare il campo di applicazione delle azioni del programma, in particolare per affrontare il problema dello spam.

La proposta della Commissione tiene pienamente conto delle opinioni espresse nel quadro delle consultazioni pubbliche. Alcune idee di ampliamento del campo di applicazione del programma, in particolare lo sfruttamento dei minori per fini commerciali, la sicurezza delle reti e dell'informazione e la protezione dei dati, vengono già trattate in alter politiche e in altre iniziative di finanziamento dell'UE. Esse figurano nel messaggio di sensibilizzazione e sono oggetto di adeguati riferimenti.

2.4. Conclusioni

Occorre portare avanti le azioni sia nel campo dei contenuti indesiderati dall'utente finale o potenzialmente nocivi per i minori che nel campo dei contenuti illegali, in particolare la pornografia infantile.

Convenire norme giuridiche vincolanti a livello internazionale è senza dubbio auspicabile ma sarà difficile e richiederà in ogni caso molto tempo. Un eventuale accordo in questo campo non basterebbe del resto a garantire l'applicazione delle norme o la tutela delle persone a rischio.

Sono necessarie misure pratiche per incoraggiare la segnalazione di contenuti illegali agli organismi competenti ad intervenire, per promuovere le migliori pratiche in materia di codici di condotta che corrispondano a canoni di comportamento universalmente riconosciuti e per informare ed educare genitori e minori su come beneficiare dei nuovi media nel modo più sicuro possibile.

Sono indispensabili azioni a livello degli Stati membri che coinvolgano una folta schiera di soggetti: autorità nazionali, regionali e locali; operatori di rete; genitori, insegnanti e amministratori delle scuole ecc. L'UE può favorire l'uso delle migliori pratiche negli Stati membri svolgendo un ruolo orientativo sia all'interno dell'Unione che sul piano internazionale e sostenendo azioni di analisi comparativa (*benchmarking*), di messa in rete e di ricerca applicata a livello europeo.

La cooperazione internazionale è un elemento essenziale di questo approccio e può essere favorita, coordinata, diffusa e applicata mediante le strutture di messa in rete dell'UE.

---

[11] Per ulteriori informazioni al riguardo, si consulti il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione *ex ante* SEC(…).

3. UN NUOVO PROGRAMMA

3.1. Principi, obiettivi e orientamento

Il nuovo programma sarà improntato ai principi di *continuità* e di *perfezionamento*.

- Continuità: continuare a fare quello che l'Europa sa fare meglio, traendo insegnamento dall'esperienza e basandosi sui risultati delle iniziative già finanziate in modo da garantire la continuità dei loro effetti.

- Perfezionamento: far fronte alle nuove minacce, garantire un valore aggiunto europeo, favorire l'effetto moltiplicatore delle iniziative e ampliarne il raggio d'azione internazionale.

Il nuovo programma dovrebbe conservare lo stesso obiettivo generale, ossia promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online, in particolare per i minori, e lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall'utente finale. Il programma dovrebbe pertanto concentrarsi sugli utenti finali, in particolare genitori, educatori e minori.

Il programma punterà a coinvolgere e riunire i vari soggetti interessati la cui collaborazione è necessaria ma che non sempre possono accomunare i loro sforzi a meno che non vengano istituite le apposite strutture.

Per parti interessate si intendono i fornitori di contenuti, i fornitori di servizi Internet e gli operatori di reti mobili; le autorità di regolamentazione; gli organismi di normalizzazione; gli organi di autoregolamentazione dell'industria; le autorità nazionali, regionali e locali competenti per l'industria, l'istruzione, la tutela dei consumatori, le famiglie, i diritti e il benessere dell'infanzia; e infine le organizzazioni non governative attive nei settori della tutela dei consumatori, della famiglia, dei diritti e del benessere dell'infanzia.

3.2. Azioni

Il programma è articolato in quattro azioni: lotta ai contenuti illegali, contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi, promozione di un ambiente più sicuro e sensibilizzazione. Nei quattro casi la cooperazione internazionale è parte integrante dell'azione.

3.2.1. Lotta ai contenuti illegali

Come indicato in precedenza, le pubbliche autorità (polizia, pubblici ministeri e tribunali) sono in prima linea nella lotta ai contenuti illegali. Solo esse possono garantire che gli autori di un reato in questo campo siano perseguiti in giudizio. Le *hotline* sono centri ai quali il pubblico può segnalare contenuti illegali e che successivamente trasmettono tali informazioni all'organo competente (fornitore di servizi Internet, polizia o *hotline* corrispondente) per prenda le misure del caso. Le *hotline* rappresentano il contributo dell'industria e delle organizzazioni non governative a questo processo e permettono di limitare la circolazione dei contenuti illegali. Molte persone, restie a rivolgersi direttamente alla polizia, possono così informare una *hotline* che non riveste carattere ufficiale.

La rete di *hotline* esistente è una struttura unica nel suo genere che non avrebbe potuto essere istituita senza il finanziamento dell'UE. La rete ha notevolmente ampliato il novero dei propri membri ed ha oggi una copertura internazionale.

Le singole *hotline* contribuiscono al funzionamento della rete ma ne traggono anche beneficio. La maggior parte delle segnalazioni che pervengono ad una *hotline* riguarda situazioni in cui il sito *host* o il fornitore di contenuti hanno sede in un paese diverso da quello della *hotline* e al di fuori quindi della giurisdizione dei tribunali del suo paese. Grazie al finanziamento dell'UE la Commissione può garantire che la selezione delle *hotline* si basi su standard europei e che queste contribuiscano efficacemente al funzionamento della rete.

Si propone pertanto di finanziare le attività di coordinamento della rete e le singole *hotline* che la compongono. Occorre al riguardo definire in che modo la perizia tecnica dell'industria possa essere messa al servizio della lotta ai contenuti illegali. La rete andrà estesa affinché copra i nuovi Stati membri e i paesi candidati nonché altri paesi europei in cui vengono prodotti e ospitati contenuti illegali.

Le *hotline* devono agire in stretto coordinamento con le altre azioni, ad esempio quelle in materia di autoregolamentazione e di sensibilizzazione, e potrebbero essere gestite da organismi attivi in tali settori.

La rete di *hotline* deve trattare e trasmettere segnalazioni relative alle principali forme di contenuti illegali che suscitano preoccupazione e non limitarsi alla pornografia infantile. Per far fronte ad altre forme di contenuti illegali quali i contenuti razzisti potrebbero essere necessari meccanismi e competenze diversi.

3.2.2. Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi

Il programma consentirà di finanziare azioni di tipo tecnologico che permetteranno agli utenti di limitare la quantità di contenuti indesiderati e nocivi e – quando li ricevono – di gestirli in modo adeguato, in particolare azioni di valutazione dell'efficacia delle attuali tecnologie di filtraggio, azioni di sostegno allo sviluppo di nuove tecnologie di filtraggio efficaci e finanziamento di misure destinate a facilitare e coordinare lo scambio di informazioni e di buone pratiche in materia di applicazione delle misure anti-spam.

Nel quadro delle altre iniziative per far fronte ai contenuti indesiderati e nocivi saranno approfonditi i lavori di classificazione dei contenuti per tener conto della possibilità di ottenere gli stessi contenuti attraverso meccanismi di fornitura diversi (convergenza) e sarà portata avanti la collaborazione tra specialisti del benessere dell'infanzia ed esperti tecnici in modo da perfezionare gli strumenti di protezione di queste categorie di utenti.

L'attuazione di questa azione avverrà in stretto coordinamento con le azioni di promozione di un ambiente più sicuro (azione di autoregolamentazione) e di sensibilizzazione (informazione del pubblico in merito ai mezzi disponibili per far fronte ai contenuti indesiderati e nocivi).

3.2.3. Promozione di un ambiente più sicuro

Opporsi ai contenuti illegali, indesiderati o nocivi è un compito complesso ed esistono sensibili divergenze in merito all'opportunità di tentare di armonizzare le norme nazionali, al contenuto delle norme sostanziali e al modo di affrontare le differenze tra le norme nazionali che probabilmente sussisteranno. Le problematiche in oggetto toccano in particolare la libertà di espressione, la proporzionalità delle misure e la loro fattibilità tecnica.

L'Unione europea ha ribadito il proprio sostegno ad un approccio di autoregolamentazione che garantisca flessibilità e sia in grado di comprendere le esigenze del mezzo di comunicazione in un contesto in cui convergono alta tecnologia, rapidità del cambiamento e dimensione transfrontaliera. Sono ipotizzabili diversi modelli di codici di condotta, ma tutti devono essere improntati alle caratteristiche essenziali di efficacia, equità e trasparenza.

Diverse iniziative sono già state poste in essere, alcune delle quali dotate di caratteristiche innovative che potrebbero servire da esempi di migliori pratiche. Il percorso è tuttavia ancora lungo, sia dal punto di vista dello sviluppo di efficaci approcci di autoregolamentazione nazionali che della costituzione di una piattaforma europea destinata agli operatori del settore.

L'autoregolamentazione non è un processo spontaneo né esclude la necessità di un fondamento giuridico; potrebbe essere necessario un approccio più proattivo al fine di favorire un accordo in merito ad un insieme adeguato di norme comuni e alla loro applicazione.

Il forum per l'uso sicuro di Internet (forum *Safer Internet*), istituito nella seconda fase dell'attuale piano d'azione (2003-2004) come tribuna di discussione tra i rappresentanti dell'industria, le organizzazioni per il benessere dei minori e i responsabili politici, fungerà da piattaforma di scambio di esperienze tra gli organismi nazionali di coregolamentazione e di autoregolamentazione. Servirà inoltre da sede di riflessione sul possibile contributo dell'industria alla lotta contro i contenuti illegali.

3.2.4. Sensibilizzazione

Si osserva una forte convergenza di vedute tra responsabili politici e specialisti del settore in merito alla necessità di un'informazione sistematica sull'uso sicuro di Internet – in particolare per quanto riguarda le applicazioni personalizzate, interattive e mobili – che sia collegata con le altre azioni dell'UE dedicate alla formazione sui mezzi di comunicazione e su Internet.

Per ottimizzare l'uso dei fondi disponibili la Commissione dovrebbe concentrarsi su azioni di stimolo che favoriscano l'effetto moltiplicatore e lo scambio in rete delle migliori pratiche.

3.2.5. Collegamenti con altre iniziative

Il programma sarà ideato e messo in atto in stretto coordinamento le con altre iniziative in questo campo, in particolare con le azioni derivanti dalla

raccomandazione del Consiglio sulla tutela dei minori e della dignità umana e con il piano d'azione del vertice mondiale della società dell'informazione.

4. BASE GIURIDICA

La base giuridica dell'iniziativa è l'articolo 153, paragrafo 2 del trattato, relativo alla protezione dei consumatori. Si tratta della stessa base giuridica già individuata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il primo piano d'azione per l'uso sicuro di Internet nel 1999[12] e per i due anni di estensione del piano d'azione nel 2003[13]. Tale base giuridica continua ad essere adeguata in quanto, come indicato al punto 3.1, il programma si incentra sugli utenti finali – in particolare genitori, educatori e minori – e promuove l'uso sicuro, da parte loro, di Internet e delle nuove tecnologie online.

---

12 Cfr. nota 22.

13 Decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, GU L 162 del 1.7.2003, pag. 1.

2004/0023 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie ondine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[14],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[15],

visto il parere del Comitato delle regioni[16],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[17],

considerando quanto segue:

(1) La penetrazione di Internet e l'uso di nuove tecnologie come la telefonia mobile conoscono tuttora una crescita notevole nella Comunità. Parallelamente, persistono i rischi, in particolare per i minori, e i casi di abuso delle tecnologie e nuove forme di rischi e di abusi stanno emergendo. Per favorire lo sfruttamento delle opportunità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie online occorrono anche misure che promuovano l'uso sicuro di tali strumenti e proteggano l'utente finale dai contenuti indesiderati.

(2) Il piano d'azione "eEurope 2005"18, che dà attuazione alla strategia di Lisbona, si propone di favorire la fornitura di servizi, di applicazioni e di contenuti sicuri su un'infrastruttura a banda larga ampiamente disponibile. Tra i suoi obiettivi spiccano la sicurezza dell'infrastruttura di informazione; l'elaborazione, l'analisi e la diffusione delle buone pratiche; l'analisi comparativa e un meccanismo di coordinamento delle politiche nel campo delle comunicazioni elettroniche.

(3) Il quadro legislativo attualmente in fase elaborazione a livello comunitario per far fronte alla problematica dei contenuti digitali nella società dell'informazione comprende oggi norme relative ai servizi online – in particolare le norme sulle e-mail commerciali non richieste contenute nella direttiva sulla tutela della vita privata nel

---

14 GU C […] del […], pag. […].
15 GU C […] del […], pag. […].
16 GU C […] del […], pag. […].
17 GU C […] del […], pag. […].
18 COM(2002) 263.

settore delle comunicazioni elettroniche[19] e le norme sugli aspetti importanti della responsabilità dei prestatori intermediari di servizi contenute nella direttiva sul commercio elettronico[20] – nonché raccomandazioni destinate agli Stati membri, all'industria, alle parti interessate e alla Commissione e infine orientamenti contenuti nella raccomandazione sulla tutela dei minori[21].

(4) Occorrono interventi permanenti sia per quanto riguarda i contenuti potenzialmente nocivi per i minori o indesiderati dagli utenti finali che per quanto riguarda i contenuti illegali, in particolare la pornografia infantile.

(5) Convenire norme giuridiche vincolanti a livello internazionale è auspicabile ma è difficile e richiede tempo. Un eventuale accordo in questo campo non basterebbe in quanto tale a garantire l'applicazione delle norme o la tutela delle persone a rischio.

(6) Il piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet22 (1998-2004) ha messo a disposizione finanziamenti comunitari che hanno incoraggiato con successo una serie di iniziative e garantito un valore aggiunto europeo. Ulteriori contributi finanziari permetteranno di sviluppare nuove iniziative sulla base delle attività già realizzate.

(7) Sono tuttora necessarie misure pratiche per incoraggiare la segnalazione di contenuti illegali agli organismi competenti, per stimolare lo sviluppo di nuove tecnologie di filtraggio, per diffondere le migliori pratiche in materia di codici di condotta corrispondenti a canoni di comportamento generalmente riconosciuti e per informare ed educare genitori e minori su come sfruttare il potenziale dei nuovi media nel modo più sicuro possibile.

(8) È indispensabile che gli Stati membri avviino iniziative che coinvolgano una folta schiera di soggetti: autorità nazionali, regionali e locali; operatori di rete; genitori, insegnanti e amministratori delle scuole. La Comunità può favorire la diffusione delle buone pratiche svolgendo un ruolo orientativo sia all'interno dell'Unione che sul piano internazionale e sostenendo azioni di analisi comparativa, di messa in rete e di ricerca applicata a livello europeo.

(9) La cooperazione internazionale è un fattore essenziale in questo settore e può essere favorita, coordinata, diffusa e applicata mediante le strutture di messa in rete della Comunità.

---

19 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

20 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

21 Raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

22 Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1, modificata dalla decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 1.

(10) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468, del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione23.

(11) È opportuno che la Commissione provveda alla complementarità e alla sinergia tra il programma e le iniziative e i programmi della Comunità ad esso collegati.

(12) La presente decisione istituisce un quadro finanziario per l'intera durata del programma che costituirà il principale riferimento per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio.

(13) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa del carattere transnazionale delle problematiche in oggetto, e possono dunque, a causa della portata e gli effetti delle azioni previste, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

[Obiettivo del programma]

1. La presente decisione istituisce un programma comunitario destinato a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online, in particolare per i minori, e a lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall'utente finale.

   Il programma è denominato *Safer Internet Plus* (di seguito "il programma").

2. Per realizzare l'obiettivo generale enunciato al paragrafo 1, il programma è articolato attorno alle seguenti linee di azione:

   a) lotta ai contenuti illegali;

   b) contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi;

   c) promozione di un ambiente più sicuro;

   d) sensibilizzazione.

   Le attività da condurre nell'ambito di tali linee di azione sono descritte nell'allegato I.

   Il programma è attuato secondo le modalità stabilite nell'allegato III.

---

23 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

[Partecipazione]

1. La partecipazione al programma è aperta alle persone giuridiche stabilite negli Stati membri.

   La partecipazione al programma è altresì aperta ai paesi candidati all'adesione conformemente alle disposizioni degli accordi bilaterali da concludere in materia.

2. Possono partecipare al programma, nel rispetto delle disposizioni previste nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), le persone giuridiche stabilite negli Stati dell'EFTA membri del SEE.

3. Possono essere ammessi a partecipare al programma, senza sostegno finanziario della Comunità da parte del programma stesso, soggetti giuridici con sede in paesi terzi e organizzazioni internazionali, qualora la loro partecipazione contribuisca concretamente all'attuazione del programma. La decisione di autorizzare tale partecipazione è adottata a norma della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

[Competenze della Commissione]

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma.

2. La Commissione elabora un piano di lavoro sulla base della presente decisione.

3. La Commissione agisce in conformità della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 per quanto riguarda:

   a) l'adozione del piano di lavoro e delle sue modifiche;

   b) la determinazione dei criteri e del contenuto degli inviti a presentare proposte, conformemente agli obiettivi enunciati nell'articolo 1;

   c) ogni deroga alle norme stabilite nell'allegato III;

4. La Commissione informa il comitato dei progressi realizzati nell'attuazione del programma.

Articolo 4

[Comitato]

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

   Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 5

[Sorveglianza e valutazione]

1. Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficace, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione conclusiva.

2. La Commissione sorveglia l'esecuzione dei progetti avviati nell'ambito del programma. Al termine di ogni progetto la Commissione ne valuta le modalità di esecuzione e l'impatto per accertare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

3. Entro [due anni dalla data di pubblicazione] della presente decisione la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione delle linee di azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

   Al termine del periodo di esecuzione del programma la Commissione presenta una relazione finale.

Articolo 6

[Disposizioni finanziarie]

1. Il programma copre un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. La dotazione finanziaria indicativa per l'esecuzione del programma nel periodo stabilito al paragrafo 1 è di 50 milioni di euro.

   La dotazione relativa al periodo 2005-2006 ammonta a 20,050 milioni di euro mentre quella relativa al periodo 2007-2008 ammonta a 29,950 milioni di euro.

   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. La ripartizione indicativa delle spese figura nell'allegato II.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
[…]	*[…]*

ALLEGATO I

AZIONI

1. AZIONE 1: LOTTA AI CONTENUTI ILLEGALI

Le *hotline* consentono al pubblico di segnalare contenuti illegali. Queste trasmettono in seguito le informazioni agli organi competenti (fornitore di servizi Internet - ISP, polizia o *hotline* corrispondente) perché prendano le misure del caso. Le *hotline* di diritto civile fungono da complemento a quelle della polizia (quando queste esistono). Il loro ruolo è diverso in quanto non hanno poteri investigativi, né arrestano o perseguono gli autori dei reati. Fungono da centri di competenza che assistono gli ISP per individuare i contenuti che potrebbero risultare illegali.

L'attuale rete di *hotline* è un'organizzazione unica nel suo genere che non avrebbe potuto essere costituita senza un finanziamento UE. Come indicato nella valutazione del programma del 2002, la rete è riuscita ad ampliare il novero dei propri aderenti ed ha raggiunto una dimensione internazionale. Perché le *hotline* possano funzionare al meglio occorre garantire una copertura e una cooperazione su scala europea e ottimizzarne l'efficacia mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze.

Beneficeranno di un finanziamento le *hotline* scelte a seguito di un invito a presentare proposte per fungere da nodi della rete e le attività di coordinamento necessarie per la gestione delle attività della rete europea di *hotline*.

Gli Stati membri e i paesi candidati in cui non operano ancora *hotline* sono tenuti ad istituirne. Queste devono essere integrate in modo rapido ed efficace nella rete europea di *hotline* esistente. Vanno inoltre incoraggiati i collegamenti tra la rete europea e le *hotline* dei paesi terzi, in particolare i paesi europei in cui i contenuti illegali vengono prodotti e ospitati, in modo da definire approcci comuni e garantire il trasferimento del know-how e delle migliori pratiche. Gli strumenti di cooperazione esistenti tra le *hotline* nazionali e le autorità di polizia devono essere perfezionati. Occorre impartire una formazione giuridica e tecnica al personale delle *hotline*. Sarà obbligatoria la partecipazione attiva delle *hotline* alle attività di messa in rete e alle azioni transfrontaliere.

Le *hotline* devono integrarsi nelle iniziative nazionali, essere finanziate dagli Stati membri ed essere finanziariamente sostenibili in modo da poter continuare a funzionare anche oltre la durata del presente programma. Il cofinanziamento è destinato alle *hotline* di diritto civile che integrano le attività delle autorità di polizia senza farne parte e **non** ne beneficeranno pertanto le *hotline* gestite dalla polizia. Le *hotline* devono chiaramente indicare agli utenti le differenze tra le loro attività e quelle della polizia ed informarli del fatto che i contenuti illegali possono essere notificati anche direttamente alla polizia.

Per ottimizzare l'impatto e l'efficacia dei finanziamenti disponibili, la rete di *hotline* deve funzionare nel modo più efficiente possibile. Occorre a tal fine designare un nodo di coordinamento della rete incaricato di facilitare il consenso tra le *hotline* in modo da elaborare orientamenti, metodi di lavoro e pratiche su scala europea compatibili con le disposizioni delle leggi nazionali applicabili alle singole *hotline*.

Il nodo di coordinamento:

- costituirà un'identità e un punto di ingresso unici che forniranno un accesso semplice al competente punto di contatto nazionale;
- promuoverà le attività dell'insieme della rete favorendone la visibilità a livello europeo;
- avrà contatti con gli organismi competenti in modo da completare la copertura della rete negli Stati membri e nei paesi candidati;
- potenzierà l'efficacia operativa della rete;
- elaborerà orientamenti per le migliori pratiche e li adeguerà alle nuove tecnologie;
- organizzerà regolari scambi di informazioni e di esperienze tra le *hotline*;
- fungerà da centro di competenza, di consulenza e di assistenza per le *hotline* che iniziano le loro attività, in particolare nei paesi candidati;
- garantirà i collegamenti con le *hotline* dei paesi terzi;
- manterrà stretti contatti col nodo di coordinamento delle attività di sensibilizzazione (cfr. punto 4) in modo da garantire la coesione e l'efficacia delle attività del programma e sensibilizzare maggiormente il pubblico in merito all'esistenza delle *hotline*;
- parteciperà al forum *Safer Internet* e ad altre manifestazioni pertinenti coordinando gli input/feedback provenienti dalle *hotline*.

Il nodo di coordinamento sorveglierà l'efficacia delle *hotline* e raccoglierà statistiche affidabili e significative sul loro funzionamento (numero e tipo di segnalazioni ricevute, interventi e risultati ecc.).

La rete di *hotline* deve garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni in merito alle principali tipologie di contenuti illegali che suscitano preoccupazione e non limitarsi alla sola pornografia infantile. Per affrontare altri contenuti illegali, come quelli di tipo razzista, potrebbero essere necessari meccanismi e competenze diversi che potrebbero rendere necessario il coinvolgimento di altri nodi nazionali competenti in queste problematiche. Considerate le limitate risorse finanziarie e amministrative del programma non tutti questi nodi beneficeranno necessariamente di finanziamenti; questi potrebbero dover essere concentrati per rafforzare il nodo di coordinamento in questi settori.

Possono beneficiare di un finanziamento UE anche le attività di sviluppo di software destinati ad assistere le *hotline* a gestire in modo più efficace il carico di lavoro e le segnalazioni.

2. AZIONE 2: CONTRASTO AI CONTENUTI INDESIDERATI E NOCIVI

Oltre a combattere i contenuti illegali alla fonte, occorre sviluppare strumenti adeguati che consentano agli utenti – adulti responsabili, nel caso dei minori – di

decidere come trattare i contenuti indesiderati e nocivi (responsabilizzazione dell'utente).

Saranno erogati finanziamenti per le azioni destinate ad intensificare l'informazione in merito alle prestazioni e all'efficacia dei software e dei servizi di filtraggio dei contenuti in modo che gli utenti possano avvalersi di questa facoltà.

Parallelamente alla ricerca sulle nuove tecnologie, finanziata dai programmi di ricerca, sarebbe opportuno finanziare progetti incentrati sull'applicazione innovativa delle tecnologie esistenti al fine di ampliare il campo di applicazione dei software e dei servizi di filtraggio ai contenuti veicolati dalle nuove tecnologie o di adattare tali software e servizi di filtraggio alle esigenze specifiche degli utenti europei (ad esempio, aumentando il numero delle lingue riconosciute).

I sistemi di classificazione dei contenuti e i marchi di qualità, unitamente alle tecnologie di filtraggio, autorizzano gli utenti di scegliere i contenuti che desiderano ricevere e forniscono ai genitori e agli educatori europei le informazioni necessarie per decidere secondo i loro valori linguistici e culturali. Possono beneficiare di un finanziamento i progetti intesi ad adattare i sistemi di classificazione e i marchi di qualità in modo che tengano conto della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione nonché le iniziative di autoregolamentazione intese ad accrescere l'affidabilità dell'autocertificazione e ad accertare l'accuratezza dei metodi di autovalutazione. Potrebbero essere necessarie nuove attività a sostegno dell'adozione dei sistemi di classificazione e dei marchi di qualità da parte dei fornitori di servizi.

È auspicabile tener conto della sicurezza d'uso delle nuove tecnologie da parte dei minori sin dal momento della loro elaborazione piuttosto che tentare di arginarne le conseguenze una volta ideate. La sicurezza dell'utente finale è un criterio da prendere in considerazione alla stregua delle considerazioni tecniche e commerciali. A tal fine potrebbe essere favorito uno scambio di vedute tra professionisti del benessere dell'infanzia ed esperti tecnici.

Il programma finanzierà pertanto misure di tipo tecnologico che permettano agli utenti di limitare la quantità di contenuti indesiderati e nocivi e di gestire i messaggi spam ricevuti, in particolare:

- valutazione dell'efficacia delle tecnologie di filtraggio disponibili e informazione del pubblico;

- promozione e coordinamento degli scambi di informazioni e di buone pratiche sui mezzi efficaci di applicazione delle misure anti-spam (cfr. comunicazione della Commissione sulle comunicazioni commerciali indesiderate o spam);

- sviluppo di nuove tecnologie di filtraggio efficaci, soprattutto nella seconda fase del programma;

- misure di stimolo all'adozione dei sistemi di classificazione dei contenuti e dei marchi di qualità dei siti web da parte dei fornitori di servizi e misure di adeguamento dei sistemi di classificazione e dei marchi di qualità affinché tengano conto della possibilità di ottenere gli stessi contenuti attraverso sistemi di fornitura diversi (convergenza);

Sarà incoraggiato l'uso di tecnologie che migliorano il livello di riservatezza. Le attività in questo campo si svolgeranno tenendo pienamente conto delle disposizioni della futura decisione quadro del Consiglio sugli attacchi ai sistemi informatici.

Lo sviluppo di nuove tecnologie di filtraggio avverrà tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e della necessità, per la Commissione, di adottare un approccio "tecnologicamente neutrale".

L'attuazione di questa azione avverrà in stretto coordinamento con le azioni di promozione di un ambiente più sicuro (autoregolamentazione) e di sensibilizzazione (informazione del pubblico in merito ai mezzi per far fronte ai contenuti indesiderati e nocivi).

3. AZIONE 3: PROMOZIONE DI UN AMBIENTE PIÙ SICURO

La piena operatività di un sistema di autoregolamentazione è un elemento essenziale per limitare il flusso di contenuti nocivi e illegali. L'autoregolamentazione comporta vari elementi: la consultazione e la rappresentatività delle parti interessate; uno o più codici di condotta; organismi nazionali che favoriscano la cooperazione a livello comunitario; valutazione a livello nazionale dei quadri di autoregolamentazione[24]. Nella Comunità sono necessarie ulteriori azioni a sostegno dell'introduzione in Europa di codici di condotta da parte dei siti Internet e delle imprese europee attive nel settore delle nuove tecnologie online.

Il forum *Safer Internet* che sarà istituito nel 2004 nel quadro dell'attuale piano d'azione per l'uso sicuro di Internet diventerà una piattaforma di discussione importante che riunirà rappresentanti dell'industria, autorità di polizia, organizzazioni per la tutela e il benessere dell'infanzia e responsabili politici e consentirà lo scambio di esperienze tra organismi nazionali di coregolamentazione e autoregolamentazione. Fornirà inoltre la possibilità di discutere in che modo l'industria può contribuire a contrastare i contenuti illegali.

Il forum *Safer Internet* rappresenterà sia il punto d'incontro e di discussione per gli esperti del settore che una piattaforma di formazione del consenso e formulazione di conclusioni, raccomandazioni, orientamenti ecc. destinati ai competenti canali nazionali ed europei.

Il forum abbraccerà tutte le linee di azione, faciliterà le discussioni e stimolerà le azioni in materia di contenuti illegali, indesiderati e nocivi. Opererà in sessioni plenarie e in gruppi di lavoro ristretti e costituirà il punto di incontro per i professionisti di diversa provenienza quali enti pubblici, programmi governativi, enti di normalizzazione, industria, altri servizi della Commissione europea, organizzazioni di utenti (ad es. associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori). Il forum permetterà agli

---

[24] Cfr. al riguardo gli orientamenti per l'attuazione, a livello nazionale, di un quadro di autoregolamentazione per la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione online. Raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

operatori nazionali, in particolare quelli coinvolti nei programmi e nelle iniziative degli Stati membri, di scambiare vedute, informazioni ed esperienze. Esso fungerà da organo di collegamento con altre iniziative della Comunità quale, ad esempio, l'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

Il forum *Safer Internet* avrà i seguenti obiettivi specifici:

1. Stimolare la messa in rete delle competenti strutture degli Stati membri e allacciare contatti con gli organismi di autoregolamentazione non europei.

2. Favorire la formazione del consenso e l'autoregolamentazione in merito a problematiche quali la certificazione di qualità dei siti web, i codici di condotta dei fornitori di servizi, la classificazione dei contenuti intermediali e l'estensione dei sistemi di classificazione e di filtraggio utilizzati per Internet ad altri supporti quali la telefonia mobile e i giochi online.

La Commissione istituirà appositi gruppi di lavoro per trattare problematiche specifiche, con obiettivi chiari e scadenze precise. I risultati dei progetti in corso e dei progetti ultimati cofinanziati dal programma serviranno da input per questo processo. Fungendo da piattaforma di riflessione aperta, il forum contribuirà ad accrescere la sensibilizzazione e la partecipazione dei paesi candidati e dei paesi terzi e servirà da tribuna internazionale in cui trattare un problema d'interesse mondiale. Il forum garantirà pertanto che le principali associazioni attive nel settore, l'industria e i competenti organismi pubblici siano informati e consultati in merito alle iniziative europee ed internazionali per un uso più sicuro di Internet e possano attivamente contribuirvi.

La partecipazione al forum *Safer Internet* sarà aperta alle parti interessate aventi sede in paesi terzi e nei paesi candidati. La cooperazione internazionale sarà rafforzata grazie ad una tavola rotonda collegata al forum che ospiterà un dialogo regolare sulle migliori pratiche, i codici di condotta, l'autoregolamentazione e i marchi di qualità. La Commissione provvederà a trarre il massimo profitto dalle sinergie con altre sedi e iniziative analoghe.

Potrà essere pubblicato un bando di gara per la costituzione della segreteria del forum *Safer Internet*, a cui faranno capo esperti incaricati di suggerire soggetti di studio, preparare i documenti di lavoro, dirigere le discussioni e mettere agli atti le conclusioni.

Potranno inoltre beneficiare di un finanziamento UE progetti di autoregolamentazione finalizzati alla definizione di codici di condotta transfrontalieri. Potranno essere fornite consulenza e assistenza per garantire una cooperazione a livello comunitario mediante la messa in rete dei competenti organismi degli Stati membri e dei paesi candidati e mediante l'esame e la segnalazione sistematici delle rilevanti problematiche giuridiche o regolamentari, per contribuire allo sviluppo di metodi di valutazione e di certificazione dell'autoregolamentazione, per prestare un'assistenza pratica ai paesi che intendono istituire organismi di autoregolamentazione e per ampliare i contatti con gli organismi di autoregolamentazione non europei.

4. AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE

Le azioni di sensibilizzazione devono vertere su varie categorie di contenuti illegali, indesiderati e nocivi (ad es. contenuti considerati inadatti ai minori, contenuti razzisti e xenofobi, spam) e trattare problematiche inerenti alla tutela dei consumatori, alla protezione dei dati e alla sicurezza delle reti e dell'informazione (virus informatici). Tali azioni devono interessarsi ai contenuti distribuiti sul World Wide Web e alle nuove forme di informazione e comunicazione interattiva rese possibili dalla rapida diffusione di Internet e della telefonia mobile (ad es. servizi *peer-to-peer*, video su banda larga, messaggeria istantanea, *chat room* ecc.).

La Commissione continuerà ad incoraggiare i mezzi redditizi di diffusione dell'informazione ad un gran numero di utenti, in particolare ricorrendo ad organismi "moltiplicatori" e a canali di diffusione elettronica che permettano di raggiungere l'utenza target.

Il programma garantirà un sostegno ad organismi che verranno selezionati a seguito di un invito aperto a presentare proposte. Questi dovranno fungere da nodi di sensibilizzazione in ogni Stato membro e in ogni paese candidato e condurre le azioni e i programmi di sensibilizzazione in stretta collaborazione con le parti interessate a livello nazionale, regionale e locale. Il valore aggiunto europeo dell'iniziativa sarà garantito da un nodo di coordinamento che opererà in stretto coordinamento con gli altri nodi in modo da favorire lo scambio di buone pratiche.

Gli organismi che intendono svolgere queste mansioni devono dimostrare di poter contare sul sostegno delle autorità nazionali. Devono disporre di un mandato chiaro in materia di educazione del pubblico sull'uso sicuro di Internet e dei nuovi media o in materia di formazione sui mezzi d'informazione, e possedere le risorse finanziarie necessarie per dare esecuzione a tale mandato.

I nodi nazionali sono tenuti a:

- concepire una campagna di sensibilizzazione coerente, incisiva e mirata che si avvalga dei media più idonei e tenga conto delle migliori pratiche e dell'esperienza di altri paesi;

- allacciare e mantenere contatti (formali o informali) con i soggetti importanti del settore (enti pubblici, stampa e gruppi editoriali, associazioni di fornitori di servizi Internet) e con le iniziative avviate nei loro paesi per promuovere l'uso sicuro di Internet e dei nuovi media;

- cooperare con le azioni di formazione sui mezzi d'informazione;

- informare gli utenti in merito ai software e ai servizi di filtraggio e alle *hotline* esistenti in Europa;

- cooperare attivamente con gli altri nodi nazionali della rete europea scambiando informazioni sulle migliori pratiche, partecipando alle riunioni, progettando e mettendo in atto un approccio europeo, adattandolo, se necessario, alle preferenze linguistiche e culturali nazionali;

- fungere da centro di competenza e assistenza tecnica per i nodi di sensibilizzazione che cominciano la loro attività (i nuovi nodi potrebbero essere patrocinati da un nodo più esperto).

Per ottenere una cooperazione ed un'efficacia ottimali sarà finanziato un nodo di coordinamento incaricato di fornire supporto logistico e infrastrutturale ai nodi nazionali in modo da garantire buona visibilità a livello europeo e validi meccanismi di comunicazione e di scambio di esperienze affinché gli insegnamenti possano essere messi in pratica in modo continuativo (ad esempio, adattando il materiale di sensibilizzazione).

Il nodo di coordinamento ha il compito di:

- garantire l'efficacia della comunicazione e dello scambio di informazioni e di migliori pratiche all'interno della rete;

- offrire una formazione sull'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie al personale dei nodi nazionali (formazione dei formatori);

- fornire assistenza tecnica ai paesi candidati che intendono avviare azioni di sensibilizzazione;

- coordinare i servizi di consulenza e assistenza tecnica dei nodi nazionali ai nodi di sensibilizzazione in fase di avvio;

- proporre indicatori e gestire le attività di raccolta, analisi e scambio di dati statistici sulle attività di sensibilizzazione nazionali al fine di valutarne l'impatto;

- fornire l'infrastruttura necessaria per la costituzione di un deposito transnazionale unico e completo (portale web) per le informazioni pertinenti e le risorse di sensibilizzazione e di ricerca con contenuti localizzati (se necessario con siti web secondari), che contenga ritagli di stampa, articoli e bollettini mensili in diverse lingue e che favorisca la visibilità delle attività del forum;

- estendere i collegamenti con le attività di sensibilizzazione non europee;

- partecipare al forum *Safer Internet* e ad altre rilevanti manifestazioni coordinando gli input/feedback provenienti dalla rete di sensibilizzazione.

Secondo le stesse modalità, saranno inoltre condotte ricerche tese a determinare le modalità d'uso dei nuovi media da parte degli utenti, in particolare i minori. A livello UE potrebbero inoltre essere varate nuove azioni, ad esempio per il sostegno a servizi Internet specifici per i minori o l'istituzione di un premio alla migliore iniziativa di sensibilizzazione dell'anno.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

1)	Lotta ai contenuti illegali	23-28%
2)	Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi	16-23%
3)	Promozione di un ambiente più sicuro	5-9%
4)	Sensibilizzazione	43-50%

ALLEGATO III

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1) La Commissione darà attuazione al programma conformemente alle disposizioni tecniche illustrate nell'allegato I.

2) L'esecuzione del programma avverrà per mezzo di azioni indirette comprendenti:

(a) Azioni a costi condivisi

– Progetti pilota e azioni incentrate sulle migliori pratiche. Progetti ad hoc in settori di pertinenza del programma, tra cui progetti di dimostrazione delle migliori pratiche o relativi ad applicazioni innovative di tecnologie esistenti.

– Messa in rete dei vari soggetti del settore per garantire che le azioni abbraccino l'intera Unione e facilitare le attività di coordinamento e di trasferimento delle conoscenze. Le azioni di messa in rete possono essere collegate alle azioni relative alle migliori pratiche.

– Ricerca applicata condotta in modo comparabile su scala europea e dedicata alle modalità di utilizzo dei nuovi media, in particolare da parte dei minori.

– Il finanziamento comunitario non supererà di norma il 50% del costo del progetto. Gli enti pubblici possono beneficiare del rimborso integrale dei costi aggiuntivi.

(b) Misure di accompagnamento

– Le misure di accompagnamento contribuiranno all'attuazione del programma o alla preparazione delle attività future. Non sono considerate ammissibili le attività di commercializzazione dei prodotti, dei processi o dei servizi, le azioni di marketing e di promozione vendite.

- Analisi comparativa e sondaggi d'opinione destinati ad ottenere dati affidabili sull'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online in tutti gli Stati membri, raccolti secondo metodologie comparabili.

- Valutazione tecnica di tecnologie quali i software di filtraggio, destinate a promuovere l'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online. La valutazione verterà anche sulla capacità o meno di tali tecnologie di accrescere il livello di riservatezza.

- Studi a sostegno del programma e delle sue azioni, in particolare dedicati all'autoregolamentazione e alle attività del forum *Safer Internet*, e preparazione delle attività future.

- Premiazione delle migliori pratiche.

- Scambio di informazioni, conferenze, seminari, *workshop* e altre riunioni e gestione delle attività di aggregazione.

- Attività di diffusione, informazione e comunicazione.

3) La selezione delle azioni a costi condivisi avverrà sulla base di inviti a presentare proposte pubblicati nel sito Internet della Commissione, conformemente alle disposizioni finanziarie in vigore.

4) Le richieste di contributi comunitari devono essere corredate, ove opportuno, di un piano finanziario contenente tutti gli elementi del finanziamento dei progetti, compresi la richiesta di finanziamento comunitario e l'indicazione di altri finanziamenti richiesti o ottenuti da altre fonti.

5) L'attuazione delle misure di accompagnamento avverrà mediante bandi di gara conformemente alle disposizioni finanziarie in vigore.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore(i) politico(i): società dell'informazione

Attività: contenuti e servizi della società dell'informazione

Denominazione dell'azione: Programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (*Safer Internet plus*)

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE(I)

Linea(e) di bilancio: 09 03 03 (ex B5-821) e 09 01 04 04(ex B5-821A)

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione

50 milioni di euro

2.2. Periodo di applicazione

Dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2008

2.3. Stima globale pluriennale delle spese

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario)

09 03 03 (ex B5-821) in milioni di euro (*al terzo decimale*)

	2005	2006	2007	2008	Totale
Stanziamenti d'impegno	9,500	10,100	14,730	14,730	49,060
Stanziamenti di pagamento[25]					
2005	2,000	-	-	-	2,000
2006	3,700	2,200	-	-	5,900
2007	2,800	3,800	4,600	-	11,200
2008	1,000	2,900	5,700	6,000	15,600
2009 e successivi		1,200	4,430	8,730	14,360
Totale	9,500	10,100	14,730	14,730	49,060

[25] Agli stanziamenti di pagamento per gli anni 2005, 2006 e 2007 vanno aggiunti gli importi relativi all'esecuzione del piano d'azione per l'uso sicuro di Internet (1999–2004).

b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese d'appoggio *(cfr. punto 6.1.2.)*

09 01 04 04 (ex B5-821A) in milioni di euro *(al terzo decimale)*

	2005	2006	2007	2008	Totale
Stanziamenti d'impegno/ di pagamento	0,220	0,230	0,240	0,250	0,940

09 03 03 + 09 01 04 04 in milioni di euro *(al terzo decimale)*

Totale parziale a+b	2005	2006	2007	2008	Totale
Stanziamenti d'impegno	9,720	10,330	14,970	14,980	50,000
Stanziamenti di pagamento					
2005	2,220	-	-	-	2,220
2006	3,700	2,430	-	-	6,130
2007	2,800	3,800	4,840	-	11,440
2008	1,000	2,900	5,700	6,250	15,850
2009 e successivi		1,200	4,430	8,730	14,360
Totale	9,720	10,330	14,970	14,980	50,000

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento *(cfr. punti 7.2. e 7.3.)*

in milioni di euro *(al terzo decimale)*

	2005	2006	2007	2008	Totale
Stanziamenti d'impegno/ di pagamento	0,950	0,950	0,950	0,950	3,800

TOTALE a+b+c	2005	2006	2007	2008	2009 e succ.	Totale
Stanziamenti d'impegno	10,670	11,270	15,930	15,930		53,800
Stanziamenti di pagamento	3,170	7,080	12,390	16,800	14,360	53,800

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore (7,62 milioni di euro nel 2005 e 7,73 milioni di euro nel 2006 provenienti dalla linea di bilancio 09 03 03), dopo i seguenti storni da altre linee di bilancio: 090302 *e*Content (ex linea B5-334), 1 milione di euro nel 2005 e nel 2006; 0902

politica delle comunicazioni elettroniche (ex linea B5-302), 1,1 milioni di euro nel 2005 e 1,6 milioni di euro nel 2006.

☐ La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

☐ Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale

La proposta iniziale relativa ad un piano d'azione per la promozione dell'uso sicuro di Internet, adottata dalla Commissione nel novembre 1997, prevedeva una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per quattro anni, ma il Parlamento europeo e il Consiglio hanno concesso solo 25 milioni di euro. L'estensione dell'iniziativa per il periodo 2003-2004 ha comportato un aumento della dotazione finanziaria pari a 13,3 milioni di euro, di cui 6,7 milioni per il 2004. L'aumento è stato concesso a seguito di una richiesta della Commissione basata su una stima minimalista di quanto necessario in quel momento. La copertura di alcuni costi del 2004 è stata possibile soltanto cessando il finanziamento dello sviluppo di software e servizi di filtraggio e stornando i relativi importi verso altre voci.

I motivi che spingono a chiedere un sostanziale aumento del finanziamento per il periodo 2005-2008 sono i seguenti:

a) l'ampliamento del campo di applicazione del programma perché verta sull'evoluzione delle tecnologie e sul modo in cui queste vengono utilizzate, in particolare dal punto di vista dello spettacolare aumento del loro uso da parte dei minori; il potenziamento delle attività di sensibilizzazione e il prevedibile aumento del carico di lavoro delle *hotline* dovuto alla quantità di contenuti illegali in circolazione e al numero di segnalazioni effettuate;

b) l'allargamento dell'UE da 15 a 25 Stati membri. Sono necessarie risorse adeguate per costituire, nei dieci nuovi Stati membri, i nodi nazionali che compongono la rete delle *hotline* (azione 1) e la rete di sensibilizzazione (azione 4), e per far fronte alle nuove esigenze dei due coordinatori di rete derivanti dall'aumento del numero di nodi.

c) Il programma verterà non solo su Internet e sulle nuove tecnologie come la telefonia mobile, ma anche sullo spam, ossia l'invio di e-mail commerciali non richieste. L'inserimento dello spam nel campo di applicazione comporterà un aumento della spesa per le azioni 2, 3 e 4.
L'aumento più significativo servirà a coprire i costi delle azioni di coordinamento per lo scambio di informazioni e di buone pratiche sui mezzi efficaci di applicazione delle misure anti-spam e delle azioni di sviluppo delle tecnologie di filtraggio nell'ambito dell'azione 2 "Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi".

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione paesi candidati	Rubrica PF
SNO	SD	NO	SÌ	SÌ	N 3

4. BASE GIURIDICA

Articolo 153 del trattato che istituisce la Comunità europea

Decisione …/…./CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adozione di un programma comunitario pluriennale (2005 – 2008) inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle tecnologie online (*Safer Internet plus*).

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità dell'intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

L'obiettivo generale continua ad essere la promozione dell'uso sicuro di Internet, in particolare da parte dei minori, e la lotta contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall'utente finale.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

1) Lottare contro i contenuti illegali consentendo agli utenti di segnalare tali contenuti avvalendosi di una rete di *hotline*.

2) Contrastare i contenuti indesiderati e nocivi: analisi comparativa del software di filtraggio, coordinamento degli scambi di informazioni e di buone pratiche sui mezzi efficaci di applicazione delle norme anti-spam, sviluppo di nuove tecnologie di filtraggio efficaci, adeguamento dei sistemi di classificazione dei contenuti (per tener conto della convergenza).

3) Promuovere un ambiente più sicuro sostenendo le azioni di autoregolamentazione (definizione e attuazione di codici di condotta europei per l'industria) e garantendo una cooperazione a livello comunitario.

4) Sensibilizzare maggiormente il pubblico in merito all'uso sicuro di Internet e delle tecnologie online sostenendo una rete europea di attività di sensibilizzazione.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

È stata effettuata un'approfondita valutazione ex ante sulla base di diversi input, tra cui le due valutazioni esterne del piano d'azione 1999-2002[26], la consultazione delle parti interessate del settore e le informazioni raccolte dalla Commissione attraverso le numerose azioni di diverso tipo a cui ha preso parte negli ultimi anni e attraverso i propri contatti con i principali operatori del settore.

---

[26] COM(2003) 591 def. adottato dalla Commissione il 10 ottobre 2003.

Da tali informazioni emerge con chiarezza che i contenuti e i comportamenti illegali e nocivi su Internet continuano ad essere una fonte di forte preoccupazione per i legislatori, l'industria e i genitori. Si prevede che il problema assumerà dimensioni ancora maggiori sia in termini qualitativi (nuove tecnologie, nuove piattaforme) che quantitativi (la quantità e il tipo di contenuti aumenteranno). Questo aumento della connettività da parte dei bambini avrà su di loro effetti benefici ma comporterà anche rischi di "danni collaterali".

La proliferazione delle e-mail commerciali non richieste – il fenomeno dello spam – ha raggiunto proporzioni tali da rappresentare un grave ostacolo allo sviluppo del commercio elettronico e della società dell'informazione.

In materia di contenuti illegali e di regolamentazione della diffusione di contenuti nocivi, la responsabilità primaria dei fornitori di contenuti è una questione ancora essenzialmente disciplinata dal diritto nazionale. Esistono tuttavia strumenti che stabiliscono le regole che gli Stati membri sono tenuti ad attuare in questo campo. La direttiva sul commercio elettronico[27] disciplina la questione della responsabilità del prestatore intermediario per semplice trasporto (*mere conduit*), memorizzazione temporanea (*caching*) e accoglienza dei contenuti (*hosting)*. L'Unione europea è stata la prima ad agire sul fronte giuridico contro le comunicazioni commerciali indesiderate adottando la direttiva sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche[28], che condurrà, in tutta Europa, ad un divieto dello spam destinato ai privati. La raccomandazione sulla tutela dei minori e della dignità umana[29] contiene raccomandazioni destinate agli Stati membri, all'industria, alle parti interessate e alla Commissione e presenta una serie di indicazioni orientative sulla tutela dei minori.

Dalla relazione di valutazione del piano di lavoro per l'uso sicuro di Internet 1999-2002 emerge un consenso, tra le persone e gli organismi consultati, in merito al fatto che il quadro normativo non permette, da solo, di far fronte alla dimensione mondiale del problema. La regolamentazione deve essere integrata da misure pratiche che assistano le autorità di polizia, che consentano agli utenti di proteggersi e di proteggere i minori di chi hanno la responsabilità dai contenuti indesiderati e nocivi, di stimolare l'industria a definire soluzioni di autoregolamentazione e di informare ed educare genitori, insegnanti e minori in merito ai problemi esistenti e al miglior modo di ovviarvi. L'intervento pubblico a livello comunitario, ad integrazione delle iniziative nazionali, regionali e locali, è necessario a causa della dimensione transnazionale del problema e della necessità di una cooperazione internazionale di alto profilo per affrontarlo.

Da tali premesse scaturiscono due conclusioni di tipo operativo:

- vi è consenso circa la necessità di un intervento comunitario complementare alle iniziative condotte dagli Stati membri;

- le linee di azione del programma proposto vertono su aspetti per i quali l'intervento comunitario sarà più appropriato e più efficace.

---

27 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

28 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

29 Cfr. nota 20.

Nell'elaborare la presente proposta la Commissione ha consultato i servizi responsabili delle varie azioni, ossia le direzioni generali "Educazione e cultura", "Mercato interno" e "Giustizia e Affari interni".

Il programma intende ottimizzare il proprio impatto sul pubblico target ricorrendo alla messa in rete e all'effetto moltiplicatore. L'approccio scelto si basa sui risultati del piano d'azione per l'uso sicuro di Internet 1999-2004 a cui si aggiungono nuovi elementi per tener conto delle nuove sfide. Tali elementi consolidano le azioni, che si rafforzano a vicenda, e ne garantiscono la coerenza senza ridurne la rilevanza per il pubblico target.

È questo l'approccio descritto nella valutazione *ex ante* e successivamente tradotto in obiettivi operativi incentrati su aree di intervento e strumenti di attuazione ben definiti.

5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

La relazione di valutazione 1999-2002 esprime un giudizio positivo sul piano d'azione sull'uso sicuro di Internet. Gli esperti ritengono che l'iniziativa abbia prodotto risultati significativi nei suoi primi quattro anni di funzionamento ma che la complessità della problematica e la molteplicità delle parti interessate rendano necessarie nuove azioni.

Gli esperti hanno riconosciuto l'impatto positivo del programma attuale, soprattutto nella promozione della messa in rete e nella fornitura di informazioni sui problemi legati all'uso sicuro di Internet e sulle soluzioni per ovviarvi.

Le conclusioni evidenziano in particolare i seguenti elementi.

Le parti interessate concordano sul fatto che gli obiettivi, le priorità e i mezzi di attuazione originali rimangono validi e che le linee di azione sono i meccanismi più idonei per realizzare tali obiettivi.

Sotto il profilo politico l'iniziativa ha avuto il merito fare dell'uso sicuro di Internet un punto fermo dell'ordine del giorno dei lavori delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE. Va riconosciuta al riguardo la lungimiranza della Commissione nel richiamare l'attenzione su questi problemi sin dalle prime fasi dello sviluppo di Internet.

Gli esperti hanno formulato una serie di precise raccomandazioni riguardo le linee di azione e le loro modalità di attuazione:

- ampliare il campo d'azione/gli obiettivi al fine di tener conto delle tecnologie della comunicazione nuove ed emergenti, in particolare quelle che possono incidere sull'uso di Internet da parte dei minori (ad es. telefoni mobili 3G);

- adattare la linea di azione relativa alle tecnologie di filtraggio e ai sistemi di classificazione dei contenuti;

- proseguire la costituzione di reti di nodi di sensibilizzazione negli Stati membri;

- proseguire la cooperazione con attori esterni all'Unione europea;

- incoraggiare un maggiore coinvolgimento degli ISP e di altri soggetti del settore;

- focalizzare il programma sugli aspetti in cui può risultare più efficace, ossia a livello europeo/internazionale, mediante messa in rete ed effetti moltiplicatori.

La Commissione ha già anticipato molte di queste conclusioni nelle proprie proposte di prosecuzione del piano d'azione per l'uso sicuro di Internet e le metterà in atto come parte del programma di lavoro 2003-2004. La concezione del programma "*Safer Internet Plus*" terrà pienamente conto di tali conclusioni.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Le azioni previste sono quattro:

1) **Lotta ai contenuti illegali**

2) **Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi**

3) **Promozione di un ambiente più sicuro**

4) **Sensibilizzazione**

5.3. Modalità di attuazione

Per ottimizzare l'efficacia rispetto ai costi i contraenti selezionati per gestire le *hotline* e condurre le azioni di sensibilizzazione dovranno beneficiare di un finanziamento per un periodo di tempo superiore (3-4 anni) rispetto alla durata normale prevista dall'attuale piano d'azione per la promozione della sicurezza di Internet (da 18 mesi a 2 anni). Il finanziamento sarà erogato sulla base di un primo contratto, aggiudicato a seguito di una gara di appalto aperta, che avrà di norma una durata di due anni. Successivamente, in esito all'esercizio di valutazione, i progetti di successo potranno essere prorogati e beneficiare di un finanziamento supplementare corrispondente al periodo di proroga.

I meccanismi di erogazione del finanziamento previsti nella proposta ricalcano ampiamente la prassi comunitaria in materia di sovvenzioni e cofinanziamento e si basano su una richiesta finanziaria dettagliata. Tuttavia, in considerazione della limitata portata finanziaria del piano d'azione sulla sicurezza di Internet, dovrebbero poter essere stipulati con le *hotline* e i nodi nazionali di sensibilizzazione contratti più semplici basati su un contributo forfetario al bilancio.

Alcune parti saranno integralmente finanziate dalla Comunità. I finanziamenti saranno erogati a seguito di inviti a presentare proposte e gare di appalto.

La Commissione assumerà la gestione centralizzata del programma. Gli stanziamenti per l'assistenza tecnica e amministrativa e le spese di sostegno sono destinati a coprire i costi di studi, riunioni di esperti, azioni di informazione, conferenze e pubblicazioni direttamente connessi agli obiettivi del programma, oltre ad altre eventuali spese legate all'assistenza tecnica e amministrativa che non implicano compiti delle pubbliche autorità.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

6.1.1. Intervento finanziario (Stanziamenti d'impegno)

Impegni in milioni di euro *(al terzo decimale)*

Ripartizione	2005	2006	2007	2008	Totale
Lotta ai contenuti illegali	3,150	3,150	3,150	3,150	**12,600**
Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi	0,750	0,750	4,130	4,130	**9,760**
Promozione di un ambiente più sicuro	0,600	1,000	1,000	1,000	**3,600**
Sensibilizzazione	5,000	5,200	6,450	6,450	**23,100**
TOTALE	**9,500**	**10,100**	**14,730**	**14,730**	**49,060**

La ripartizione tra le quattro azioni è indicativa e si basa sulla ripartizione indicata nell'allegato II del progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

6.1.2 Assistenza tecnica e amministrativa, spese d'appoggio e spese TI (Stanziamenti d'impegno)

Impegni in milioni di euro *(al terzo decimale)*

	2005	2006	2007	2008	Totale
Assistenza tecnica e amministrativa (sito web, servizi editoriali, valutazione dei progetti ecc.)	0,220	0,230	0,240	0,250	**0,940**
Informazione, pubblicazioni, comunicazione					
TOTALE	0,220	0,230	0,240	0,250	**0,940**

Le spese relative alle riunioni del comitato del programma sono imputate alla linea A07031. Le spese per le riunioni delle parti interessate sono imputate alla linea A07030 (cfr. sezione 7).

6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione)

Impegni in milioni di euro *(al terzo decimale)*

Ripartizione	Tipo di risultati (progetti, fascicoli)	Numero di risultati su 4 anni	Costo unitario medio	Costo totale su 4 anni
Lotta ai contenuti illegali	*Hotline*	25 nodi di rete	0,092 l'anno	9,200
	Attività della rete centrale	1	0,85 l'anno	3,400
	Totale	**26**		**12,600**
Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi	Analisi comparativa e coordinamento delle misure anti-spam, 2 progetti quadriennali, progetti in materia di filtraggio	2 progetti quadriennali 10 progetti di filtraggio	0,4 (l'anno) = 3,2 milioni 6,56 milioni	3,200 6,560
	Totale	**4**		**9,760**
Promozione di un ambiente più sicuro	Azioni di sostegno all'autoregolamentazione, forum *Safer Internet*	10	0,360	3,600
	Totale	**10**		**3,600**
Sensibilizzazione	Nodi di sensibilizzazione	25	0,197	19,700
	Attività della rete centrale	1	0,850	3,400
	Totale	**26**		**23,100**
COSTO TOTALE				**49,060**

Le spese relative ai primi due anni mirano a garantire la continuità e a consolidare le reti di *hotline* e le reti di sensibilizzazione, conservandone lo slancio e assicurandone l'estensione a tutti gli Stati membri e avviando nel contempo nuove azioni in materia di lotta anti-spam e di autoregolamentazione. Nei prossimi anni queste reti saranno chiamate a smaltire un onere di lavoro maggiore, sia in termini qualitativi che quantitativi, ed occorre pertanto garantire loro un sostegno permanente. Gli obiettivi delle due reti sono sostanzialmente diversi: mentre le *hotline* sono centri presso i quali segnalare i contenuti illegali, i nodi di sensibilizzazione sono incaricati di promuovere l'uso sicuro di Internet e nelle nuove reti mobili presso i minori, gli insegnanti e i genitori. Il loro lavoro è fondamentalmente diverso e si prevede che gli Stati membri assegnino questi compiti ad organismi distinti. Lo stesso principio vale per i nodi di coordinamento, i cui compiti dovranno essere svolti da organismi specifici, in grado di promuovere le buone pratiche e di garantire lo scambio di informazioni tra i componenti delle varie reti del loro specifico settore di attività (cfr. allegato I della proposta relativa al programma). Il sostegno ai nodi delle due reti avverrà sulla base del meccanismo di cofinanziamento (sostegno ai "progetti").

Il programma prevede anche che, previo consenso del comitato del programma, possano essere finanziate azioni in paesi terzi. Questa possibilità consentirà – seppure in modo limitato – di garantire un sostegno alle *hotline* dei paesi terzi in cui è ospitata la maggior parte dei contenuti illegali e nocivi.

La seconda linea di azione del programma, relativa al contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi, comporterà attività di analisi comparativa dei prodotti di filtraggio e attività di coordinamento e di promozione dello scambio di informazioni e di migliori pratiche sulle tecniche efficaci di applicazione delle misure anti-spam. Nella seconda fase del programma questa linea di azione permetterà di finanziare lo sviluppo di tecnologie di filtraggio e misure di adozione dei sistemi di classificazione dei contenuti e dei marchi di qualità dei siti web.

I risultati target annuali sono stati calcolati sulla base della seguente ripartizione della dotazione finanziaria del programma:

Lotta ai contenuti illegali	23-28%
Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi	16-23%
Promozione di un ambiente più sicuro	5-9%
Sensibilizzazione	43-50%

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione su risorse esistenti e/o supplementari		Totale	Descrizione dei compiti inerenti all'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A B C	4 1 2		4 1 2	Gestione del programma (inviti, programma di lavoro, procedure della Commissione) gestione dei progetti, controllo dei costi
Altre risorse umane			1 END[30]	1	Assistenza tecnica per i progetti
Totale		7	1	8	

Non è previsto personale supplementare - Le esigenze in termini di personale saranno soddisfatte mediante una ridistribuzione interna.

7.2. Incidenza delle spese per risorse umane

Tipo di risorse umane	Importo in euro	Metodo di calcolo
Funzionari Agenti temporanei	756 000 Dai paesi EFTA (cfr. nota)	7 x 108 000
Totale	756 000	

[30] Contributo previsto dei paesi EFTA in materia di personale.

7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Importo in euro	Metodo di calcolo (Spese annue)
Dotazione globale (Titolo A7)		
A0701 – Missioni	14 000	20 missioni l'anno all'interno dell'UE x 700
A07040 – Conferenze	100 000	…
A07031 – Comitati obbligatori	40 000	2 riunioni l'anno x 1 partecipante x 25 Stati membri x 800
A07030 – Riunioni non obbligatorie	40 000	2 riunioni l'anno con le parti interessate (20 partecipanti x 1 000 per riunione)
Sistemi d'informazione (A-5001/A-4300)	-	-
Altre spese - Parte A (specificare)	-	-
Totale	**194 000**	

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

Le esigenze in termini di risorse umane e amministrative saranno coperte con la dotazione assegnata alla DG responsabile della gestione nel quadro della procedura di finanziamento annuale.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Modalità di controllo

Le attività legate all'attuazione e al controllo del programma saranno svolte dai funzionari della Commissione. Il controllo permanente del programma avverrà sulla base delle informazioni ottenute direttamente presso i suoi beneficiari, tenuti a presentare relazioni di attività e relazioni finanziarie intermedie e finali, contenenti anche gli indicatori di rendimento stabiliti nel processo di selezione.

Per garantire la massima qualità nell'esecuzione del programma saranno regolarmente organizzate ispezioni ai progetti e i partecipanti saranno chiamati a riferire periodicamente in merito alle attività svolte.

Tutti i progetti e le azioni comprenderanno meccanismi di autovalutazione o modalità di valutazione ad opera di esperti esterni o fonti interne. Essi conterranno inoltre indicatori di rendimento e indicazioni sulle modalità di proseguimento delle attività.

Per i progetti che consistono in un evento unico, quali seminari e conferenze, si procederà ad un controllo in loco, mentre la valutazione esterna approfondita avverrà sulla base di una campionatura aleatoria e/o di un'analisi dei fattori di rischio.

8.2. Modalità e calendario della valutazione

Al termine del secondo anno di funzionamento del programma verrà realizzata una relazione intermedia. La valutazione ex post incentrata sull'impatto dell'azione avrà luogo al termine del programma.

Ai fini della valutazione sono stati definiti i seguenti indicatori:

Obiettivi generali	**Indicatori**
❑ Promuovere l'uso sicuro di Internet, in particolare da parte dei minori, e lottare contro i contenuti indesiderati dagli utenti finali	- Dati quantitativi/qualitativi sulle azioni, relazioni e altri risultati di tali azioni - Dati quantitativi/qualitativi sulla visione dei partecipanti quanto all'impatto del programma
Obiettivi operativi	**Indicatori**
1. Lotta ai contenuti illegali	- Dati quantitativi/qualitativi sull'efficacia e la visibilità delle *hotline*
2. Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi	- Grado di informazione in merito alle tecnologie disponibili - Numero e campo di applicazione delle iniziative in materia di filtraggio, classificazione dei contenuti e marchi di qualità dei siti a livello europeo
3. Promozione di un ambiente più sicuro	- Numero e campo di applicazione delle iniziative di autoregolamentazione a livello europeo
4. Rafforzamento della cooperazione e della sensibilizzazione	- Livello di conoscenza dell'uso sicuro dei nuovi media da parte dei minori e dei genitori - Portata delle attività di sensibilizzazione, numero di insegnanti/educatori formati al riguardo

9. MISURE ANTIFRODE

Le decisioni di finanziamento e i contratti conclusi tra la Commissione e i beneficiari stabiliscono che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli presso i locali dei beneficiari di un contributo comunitario e autorizzano queste istituzioni ad esigere pezze giustificative di ogni spesa effettuata a norma di tali contratti, convenzioni e impegni giuridici nei cinque anni successivi alla fine del periodo contrattuale. Ove necessario saranno effettuate verifiche in loco.

I beneficiari sono tenuti a presentare relazioni e rendiconti finanziari. Questi vengono analizzati sotto il profilo del contenuto e dell'ammissibilità della spesa, tenendo conto dello scopo del finanziamento comunitario, così come degli obblighi contrattuali e dei principi di economia e di sana gestione finanziaria.

Le convenzioni finanziarie recano in allegato informazioni di carattere amministrativo e finanziario, intese a precisare le tipologie di spesa ammissibili a norma delle convenzioni stesse. Se del caso, la copertura comunitaria di determinati elementi di costo potrà limitarsi alle voci che risultano reali, individuabili e verificabili nella contabilità del beneficiario, al fine di facilitare l'attività di controllo e di revisione contabile (oltre che di valutazione in sede di selezione) dei progetti destinatari del finanziamento.

In materia di appalti pubblici, come stabilito dagli articoli da 93 a 96 del regolamento finanziario, la Commissione può imporre sanzioni amministrative o pecuniarie nei confronti dei candidati o degli offerenti che rientrano nella casistica di esclusione.